

Rappresentanza Militare o Sindacato Giallo”?

Da parecchi anni è entrato nel linguaggio comune dell'informazione militare, e di recente anche di quella politica-economica-finanziaria, riferirsi alla Rappresentanza Militare come ad una sorta di “sindacato delle Forze Armate”.

Questo tipo di messaggio, non corretto sotto il profilo sostanziale del diritto sindacale e del lavoro, è il frutto di una sottile attività di disinformazione posta un pò da tutti i soggetti interessati alla vita ed all'attività della Rappresentanza Militare.

Alcuni membri della medesima tendono ad enfatizzare la funzione a cui sono chiamati a svolgere, a tutela degli interessi della base che li ha eletti, volendo così esorcizzare quel cordone psicologico, ma direi anche effettivo e ineludibile, che li lega a doppia mandata, funzionalmente e disciplinarmente, ai vertici militari propri, ai rispettivi livelli, e al Vertice in senso assoluto, il Ministero della Difesa.

Allo stesso modo, sia i vertici gerarchici, che il Vertice stesso, accettano, non sconfessandolo ufficialmente, questo infelice approccio dei propri subordinati, per dare a loro, ed all'opinione pubblica, un miraggio di democrazia partecipativa e un falso messaggio sullo sviluppo del principio democratico all'interno delle FF. AA.

Purtroppo queste sono le premesse di carattere generale che inducono a ritenere che, nel caso di specie, la Rappresentanza Militare presenta tutti gli elementi tipici, nel caso voglia essere avvicinata, anche solo simbolicamente, ad un sindacato, di quel fenomeno anti-sindacale classificato dal 1970 ad oggi come “sindacato giallo”.

Difatti, continuare a sottolineare una qualche funzione di tipo sindacale della Rappresentanza Militare, nell'attività di confronto con la “controparte”, crea errate aspettative per coloro che hanno invece necessità di un'autentica rappresentanza sindacale di base e al contempo trae in inganno, a causa di una falsa informazione, il lettore comune che così ritiene che effettivamente le FF AA sono finalmente, al termine di un lungo processo sociale ed evolutivo, riuscite a raggiungere quel livello di democratizzazione previsto dall'art. 52 della Costituzione e voluto fortemente dai Padri Costituenti.

Dunque, se un serio accostamento di tipo sindacale si deve fare tra queste due realtà, una relativa al comparto difesa, l'altra al mondo del lavoro, sotto il profilo specifico delle tutele poste dal legislatore a favore del lavoratore in

uniforme, si deve necessariamente fare riferimento alla specie del così detto “sindacato giallo” che è vietato tassativamente dallo Statuto dei lavoratori¹.

Diversamente, negli ambienti attenti alle questioni militari e soprattutto della formazione di una coscienza democratica nelle FF AA e del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, ma anche nel mondo dell'informazione, quella d'inchiesta, questo approccio para sindacale, direi falsamente sindacale, della rappresentanza militare, viene fortemente contestato ed infatti ormai da parecchi anni, rivolgendosi alla Rappresentanza Militare, questi indicano e citano detto ibrido strumento di rappresentanza, già previsto dalla normativa di settore del 1978 e riportata in quella del 2010, come un vero e proprio “sindacato giallo”.

Il termine sindacato giallo ha origine oltre oceano e stava ad indicare, negli anni 20 del secolo scorso, quei sindacati creati e controllati dal datore di lavoro e la cui maggioranza di essi furono dichiarati nel 1935, attraverso la legge Wagner, la così detta National Labor Relations Act, o "Legge sui rapporti nazionali di lavoro", fuorilegge, mentre in Italia è stato necessario attendere il 1970 per etichettare e bandire questo fenomeno di contro-sindacato dei datori di lavoro, in quanto ancora succubi di quel fenomeno di sindacato giallo istituzionalizzato dal fascismo nel 1934 con le corporazioni²!

Il termine viene oggi comunemente utilizzato nell'ambito del diritto del lavoro italiano per indicare una organizzazione sindacale che è di fatto asservita, o addirittura finanziata e regolata dal datore di lavoro o da altri soggetti i cui interessi sono contrapposti a quelli dei lavoratori e che presenta caratteristiche contrapposte a quelle previste per le legittime organizzazioni sindacali, create e organizzate in base a regolare statuto, secondo criteri democratici e trasparenti, i cui iscritti sono liberi di aderirvi attraverso una quota da versare e che solo in funzione di tali peculiari profili giuridici di legittimità possono sottoscrivere i contratti nazionali.

Detto questo, per capire in quale effettivo contesto bisogna allocare la Rappresentanza Militare, nel mondo del lavoro relativamente a quello svolto alle dipendenze delle FF AA, e quale pericolosa similitudine esiste tra essa e un sindacato giallo, bisogna innanzitutto sapere cosa giuridicamente è indicato come Rappresentanza Militare, quali sono i suoi organi ed i suoi compiti e dunque capire quale deriva, anche di ordine politico, ha preso questo strumento rappresentativo negli ultimi anni.

1 Statuto dei lavoratori Legge 20.05.1970 n° 300 , G.U. 27.05.1970.

Art. 17. Sindacati di comodo.

È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

2 La legge del 1934, che istituì le corporazioni, permise l'assorbimento del sindacato in organismi al cui interno sedevano anche gli esponenti del mondo padronale e che per tale motivo erano considerate vere e proprie strutture dello stato fascista, al cui interno, non essendo prevista alcuna dialettica, evidentemente, non esisteva alcun conflitto!

La Rappresentanza Militare nasce nel 1978 in un periodo storico in cui vi era un forte fermento all'interno delle FF AA, che vide sfilate non autorizzate di personale delle FF AA in divisa per Roma e che indusse i vertici delle FF AA, attraverso gli strumenti offertigli dalla legislazione allora vigente, ad eccessi che, visti oggi con gli occhi di coloro che reputano la presenza di sindacati nelle Forze di Polizia la normalità, quasi vi fossero stati da sempre, sembrano essere stati applicati da un regime di tipo cileno.

Il risultato di tante lotte, fu quel grande passo di civiltà politica sfociato nella promulgazione della Legge 11 luglio 1978, n. 382 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio, n. 203) "Norme di principio sulla disciplina militare" e la successiva smilitarizzazione della Polizia di Stato nel 1981 attraverso la famosa Legge 1 Aprile 1981, n. 121 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100) "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", che assicurava una effettiva tutela sindacale per le Forze di Polizia, anche ad ordinamento militare.

Bisogna qui però dire che il sacrificio di pochi è servito, alla fine, a quella moltitudine anonima e amorfa, che purtroppo ancora oggi usufruisce, imbelli, delle vittorie sociali dei sindacati della Polizia di Stato.

Chi non ricorda il famoso capitano Margherito della Polizia, oggi di Stato, posto agli arresti per leggi obsolete e di stampo fascista e capziosamente applicate in funzione di una forte repressione del diritto di espressione e di associazione dei militari, oppure le lotte del Movimento dei Proletari in Divisa e del Movimento dei Sottufficiali Democratici che vide moltissimi dei suoi appartenenti arrestati, processati e condannati per quello che oggi sarebbe un normale dissenso ed esercizio del diritto di espressione e di associazione, diritti previsti ai sensi degli artt. 21 e 18 della nostra Costituzione sin dal 1948?

Ma soprattutto chi non ricorda le lotte dei Radicali per la liberazione del capitano della celere di Padova e la sindacalizzazione delle Forze di Polizia, quegli stessi storici rappresentanti (ad esempio la Bonino e Pannella) che oggi, nella sub cultura militare, vengono additati come sovversivi e nemici delle Forze Armate stesse?

Oggi il risultato di quelle lotte e di quei sacrifici di uomini in divisa e non, si identifica nel sottoprodotto (così nella terminologia industriale viene definito un prodotto diverso da quello auspicato, progettato e sotto qualificato) della Rappresentanza Militare, il cui costo è stato sommariamente indicato da alcune fonti, pari a circa 40 milioni di Euro all'anno.

Essa venne istituita perché³ il personale militare potesse esprimere pareri, formulare richieste e avanzare istanze di carattere collettivo e generale in materia di⁴ :

3 Art. 870 del DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246

4 Art. 880 del DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di

- a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;
- c) integrazione del personale militare femminile;
- d) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- f) condizioni igienico-sanitarie;
- g) alloggi.

Allo stesso tempo sono state tassativamente escluse dalle sue competenze materie afferenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale⁵.

All'interno della Rappresentanza esistono degli organi di vario livello rappresentativo e precisamente tre:

- Il Co.Ce.R. (Consiglio Centrale di Rappresentanza) è l'organo centrale di rappresentanza, a carattere nazionale ed interforze, articolato in sezioni di Forza Armata o di Corpo Armato. Rappresenta unitariamente il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- il Co.I.R. (Consigli Intermedi di Rappresentanza) è l'organo di rappresentanza intermedio che svolge la sua attività presso gli Alti Comandi. Ogni Ente di Forza Armata di livello divisione o superiore è rappresentato dal un suo Co.I.R.;
- il Co.Ba.R. (Consigli di Base di Rappresentanza) è l'organo di base di rappresentanza del personale militare. Generalmente opera a livello reggimentale, sulle Unità Navali da guerra e rappresenta il personale presso il Comando di Corpo.

Le rispettive competenze sono:

Il Co.Ce.R. formula⁶ pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Il Co.I.R. funge da consulente dei Generali al comando delle Grandi Unità.

ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246

⁵ Art. 878 del DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246

⁶ Art. 879 del DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Il Co.Ba.R. svolge la medesima attività di consulenza del COIR presso il Comandante di Corpo, come portavoce della base, su ogni tipo di questione ritenuta sensibile per il benessere del personale e per l'efficienza del Reparto stesso.

Profili di natura logica e politica sono da sempre stati sollevati sulla effettiva indipendenza ed autonomia della Rappresentanza Militare, rispetto all'attività a cui è chiamata, nel rispetto dei diritti costituzionalmente previsti per una effettiva e funzionale libera espressione e per un esercizio effettivo e incondizionato di rappresentanza.

Una prima valutazione critica dovrebbe essere fatta sulle regole imposte per la candidabilità e l'elezione dei singoli rappresentanti, difatti, è sufficiente (lo prevede la normativa di settore) un'azione disciplinare mirata, ad opera dello stesso loro CUB (Comandante Unità di Base, ossia la parte con cui si dovrebbero confrontare i singoli rappresentanti in forza del proprio mandato) per escluderli⁷ dalla competizione elettorale o farli decadere dal proprio mandato⁸.

Questa già di per se è elemento per individuare un oggettivo condizionamento dell'effettiva rappresentativa, in quanto il rispettivo CUB, adottando le regole per essa previste, potrebbe anche scegliersi i propri antagonisti "sindacali", ovvero indurre l'elettorato attivo ad una scelta condizionata con l'esclusione di coloro che non gli sono graditi!

Sempre restando in ambito di elettorato attivo, in relazione alla rappresentatività militare, è bene sottolineare che in nessuna organizzazione di tipo "sindacale" è previsto che vi sia l'obbligo di votare per gli elettori, mentre in ambito militare è prevista una sanzione disciplinare per violazione dei propri doveri⁹!

Un altro aspetto grave, dell'attuale formulazione della Rappresentanza Militare, è l'assenza di indipendenza e autonomia nell'esercizio del proprio mandato elettorale/"sindacale", difatti esso risulta fortemente condizionato dagli obblighi imposti dalle norme di carattere militare, in quanto ai sensi dell'art. 882 del TUROM : "L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dal regolamento e non sottrae i delegati ai diritti ed ai doveri derivanti dal proprio stato militare".

Praticamente tutto è condizionato da un potere di controllo e sanzionatorio esterno alle stesse regole di costituzione del mandato e cosa peggiore dell'organizzazione della rappresentanza, come se per esempio i sindacalisti della UIL un giorno potessero essere soggetti ad un commissione istituita dal

7 Art. 889 c. 5 lett. d) del DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in ma-

teria di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

8 Art. 883 c. 2 l. e) del DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

9 Art. 887 c. 1 del DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza).

proprio datore di lavoro per poter valutare il loro comportamento di rappresentanti sindacali di quell'organizzazione, in riferimento a norme interne di disciplina lavorativa!

Lasciando a se stessa l'allusione risibile di cui all'art. 882 del TUROM, circa la "possibilità di sottrarsi ai diritti", quello che maggiormente preoccupa è l'aver ancorato l'esercizio dell'attività "sindacale" della Rappresentanza Militare allo status militare, aprendo così spazi per interventi di carattere coercitivo della propria sfera decisionale, quali quelli relativi al vincolo gerarchico, alla subordinazione e all'ossequio anche a procedure che confliggono con i caratteri specifici di qualsiasi libera rappresentanza.

Anche la sequela dei divieti imposti all'attività della rappresentanza nei suoi rapporti con la società civile¹⁰, quali ad esempio:

- rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;
- avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV del titolo IX del capo III del codice e dal regolamento;
- svolgere attività che, ai sensi del libro IV del titolo IX del capo III del codice del codice e del regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;
- promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;
- assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche,

la dice lunga sul tenore dell'indipendenza ed autonomia che godono i singoli rappresentanti nell'esercizio del proprio mandato; limitazioni e compressione dei diritti fondamentali, che ancora una volta tendono ad isolare una qualunque forma di rappresentanza aperta alla società civile con cui confrontarsi e misurarsi per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente.

Scandalosa è la finale affermazione¹¹ secondo cui l'inosservanza delle norme contenute nel libro IV del titolo IX del capo III, sia del Com che del Turom, è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare; insomma un messaggio certamente non favorevole alla serena attività demandata alla Rappresentanza Militare che paventa istituzionalmente una vera e propria intimidazione!

Ma i problemi più evidenti che possono assimilare la Rappresentanza Militare più a un "sindacato giallo", che a un sindacato, secondo i canoni costituzionali

¹⁰ Art. 882 c. 5 lett. b, c, d, e, f) del DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamen-

tari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
¹¹ Art. 882 c. 6 del DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in mate-

ria di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

ad oggi vigenti, promanano dalla presenza di elementi di subordinazione della medesima gerarchicamente ai sistemi propri dell'amministrazione militare, difatti basta citare il contenuto dell'art. 884 del Turom che recita: " Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente", in dispregio dei principi di democratizzazione di cui all'art. 52 della Costituzione e del principio di autonomia di ogni rappresentanza di tipo sindacale.

Ma vi è di più che lascia perplessi sulla possibilità di annoverare questo strumento di rappresentatività, per mancanza di quelle caratteristiche di indipendenza, autonomia e democraticità, tra quelle organizzazioni di stampo sindacale e cioè il fatto che all'interno di essi vi è una vicinanza evidente e paradossale, tra vertici gerarchici e membri della rappresentanza stessa.

Nel precedente mandato il X si era venuto a creare il paradosso che il Gen. Domenico Rossi, era al tempo stesso Presidente del Co.Ce.R. Interforze (cioè di tutti i Co.Ce.R. delle quattro FF AA e del Co.Ce.R. della GdF) e allo stesso tempo vice-Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per dirla con un eufemismo, allo stesso tempo era controllore e controllato!

Veramente scioccante se si pensa che oggi questo generale è pure deputato nel partito di Scelta Civica di cui è titolare Mario Monti, il precedente Presidente del Consiglio, contro cui si sarebbero dovute scatenare le silenziose orde della Rappresentanza Militare quando con la scure si era abbattuto sul comparto difesa con l'arcinota Spendig Review, di cui, peraltro, paradosso nel paradosso, oggi un suo rappresentante di partito è in questo governo come Ministro della Difesa!

Insomma un coacervo di interessi confliggenti e supposte tutele che danno un quadro desolante di come sia stato costituito un classico specchietto per le allodole, che crea false illusioni e aspettative tutorie all'interno del comparto difesa di questa Nazione.

La stessa cosa si è ripetuta anche in questo mandato della R.M, l'XI, almeno per quanto riguarda il Cocer Esercito, dove il presidente è il Generale Paolo Gerometta, la cui nomina fu da subito oggetto di un'interpellanza parlamentare proprio perché si profilavano, ancora una volta, elementi di conflittualità tra le due attività in capo alla responsabilità del generale ed i profili di indipendenza ed autonomia decisionale che dovrebbe avere qualsiasi organo di rappresentanza militare, a maggior ragione se poi la si vuole avvicinare ad un qualsiasi tipo di sindacato, a meno che per tale vicinanza s'intenda quella, appunto, con una tipologia di "sindacato giallo"¹².

Ma se esiste una preoccupante presunzione di conflittualità all'interno della R.M. a causa della presenza di membri eletti che possono rappresentare anche interessi di altra natura e presumibilmente quelli del "datore" di lavoro, e che dunque confliggono con quelle previste dal mandato per legge, più preoccupante risulta la vicinanza che si "cerca" e in alcuni casi si crea, con i vertici e la politica ad opera dei singoli rappresentanti militari.

L'elemento più drammatico è quello che si verificò nel mandato di Ministro della Difesa dell'On. Ignazio La Russa dove 5 militari su 18 del Co.Ce.R. Arma erano allo stesso tempo, rappresentati militari e rappresentanti politici, come consiglieri o assessori e coordinatori locali del PDL (uno addirittura presidente del Consiglio Comunale per il PDL ed un altro era, ed è ancora, uno tra i fondatori stessi del PDL), partito di cui era coordinatore nazionale, assieme all'On. Verdini, proprio il Ministro della Difesa Ignazio La Russa!

Si potrebbero ora, su questa scia, citare altrettanti casi in cui traspare un'evidente inadeguatezza dello strumento della Rappresentanza Militare, così come concepita nel 1978 e così, perché diversamente non era possibile se non sforando la delega affidata, riformulata nel Com e nel Turom del 2010, soprattutto sotto il profilo dell'autonomia, indipendenza e correttezza verso il proprio mandato istituzionale, ma credo che sia sufficiente quanto finora illustrato per poter affermare che in caso qualcuno dovesse fare ancora un parallelismo tra rappresentanza militare e sindacato è bene fargli presente che, oggettivamente e legislativamente, essa potrebbe essere qualificata solo come un "sindacato giallo", oppure come solo e semplicemente una rappresentanza militare, niente di più !

Dr. Carmelo Cataldi

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

consta agli interroganti che attualmente il generale di divisione Paolo Gerometta ricopra l'incarico di Capo del I Reparto affari giuridici ed economici del personale da cui dipende anche l'ufficio trattamento economico, condizione militare e coordinamento, e che il medesimo sia anche membro del Cocer, sezione Esercito, e che in seno a detto organismo svolga la funzione di presidente essendo il più elevato di grado;

tra le attività di competenza della rappresentanza militare rientrano quelle afferenti il trattamento economico e la condizione militare, e tali fanno assumere al citato militare la duplice veste di parte e controparte nelle attività di tutela degli interessi collettivi del personale militare;

l'Istituto della rappresentanza militare ha dato ampia prova di essere uno strumento fortemente inadeguato per soddisfare, anche in minima parte, le crescenti necessità di tutela reclamate dal personale rappresentato che mira costantemente alla concretezza e alla libertà d'azione delle associazioni sindacali -;

se, in attesa di una auspicabile estensione dei diritti sindacali anche al personale militare, non ritenga opportuno destinare il generale Paolo Gerometta ad altri incarichi tali da non compromettere la serenità delle azioni del consiglio che lo stesso presiede, ciò anche al fine di non azzerare completamente quella residuale attività di tutela che è sottratta al controllo del vertice militare. (4-17466)



UNA SORS

